



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Roma

N. 11091/2017 R.G. mod. 45

IL PUBBLICO MINISTERO

Letta l'istanza pervenuta in data 19.3.2018 a firma Livio Pepino, (primo firmatario dell'esposto che ha dato luogo all'iscrizione del procedimento indicato), con la quale chiede: *“di poter avere un incontro per essere informato sulle indagini, possibilmente con un appuntamento a giorno ed ora fissa al fine di poter organizzare la trasferta da Torino a Roma, di poter estrarre copia degli atti di indagine ostensibili senza pregiudizio per le indagini, di conoscere se è stata richiesta la proroga delle indagini o se è stato emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p.”*;

Letti gli atti del procedimento;

Ritenuto che l'istante, nella sua qualità di mero denunciante (primo firmatario dell'esposto) non può essere considerato giuridicamente “Persona Offesa” in un procedimento iscritto a Mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) che, in assenza di un fatto/reato non ammette la figura della “persona offesa”, da identificarsi nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma;

Ritenuto inoltre che, pur volendo ipotizzare l'asserita rilevanza penale del fatto denunciato così come indicata nell'esposto (640 commi 1 e 2 nr. 1 e 3, e 640 bis c.p.), l'istante non potrebbe comunque essere considerato “persona offesa” in quanto, ancora una volta, non si tratterebbe del titolare del bene giuridico protetto dalle norme indicate;

Ritenuto, pertanto, che in assenza della qualità di persona offesa, l'istante non ha diritto a ricevere le informazioni di cui all'articolo 335 comma 3 ter¹ sullo stato del procedimento, né di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione o proroga delle indagini;

Ritenuto, da ultimo, che il procedimento appare sufficientemente istruito e che lo scrivente, in assenza di fatti penalmente rilevanti, desumibile anche dall'esame dei lavori parlamentari, ha già disposto la trasmissione degli atti in archivio.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e dispone che il presente provvedimento venga comunicato al difensore indicato dall'istante.

Roma 20 marzo 2018



IL PUBBLICO MINISTERO
(dott. Giuseppe Deodato)

¹ Art. 335 comma 3-ter c.p.p.: Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo